ORIGINALE

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 207 del 5 agosto 2011.

"Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica e dei costi della politica – Atto di indirizzo".

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n.2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 recante 'Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionale. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale';

VISTO il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n.12 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. n.370 Area I^ S.G. del 28 giugno 2010;

VISTO il proprio Regolamento interno;

VISTA la legge regionale 30 gennaio 1956, n.8 e successive modifiche ed integrazioni recante 'Indennità mensile e rimborso spese per missioni al Presidente della Regione ed agli Assessori';

VISTA la legge regionale 30 dicembre 1965, n.44 e successive modifiche ed integrazioni, concernente 'Provvedimenti relativi all'Assemblea regionale siciliana' ed, in particolare, l'articolo 1;

VISTO l'articolo 14, comma 5, della legge regionale 19 luglio 1978, n.16 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 14 giugno 1983, n.59, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina la composizione del Gruppo di supporto tecnico alle dipendenze dell'Assessore regionale per l'agricoltura;

VISTI gli articoli 50 e 51 della legge regionale 29 ottobre 1985, n.41 e

successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano il ricorso ad esperti e consulenti del Presidente della Regione e degli Assessori regionali;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n.10 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 10 maggio 2001, n.8 - Regolamento attuativo dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n.10, concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali;

VISTO l'articolo 122 della legge regionale 28 dicembre 2004, n.17 relativo alla disciplina del ricorso agli esperti del Dipartimento regionale della Programmazione;

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 30 gennaio 2006, n.1;

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 6 febbraio 2006, n.9 e successive modifiche ed integrazioni che autorizza il Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro ed il Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito a ricorrere a consulenti;

VISTA la legge regionale 5 aprile 2011, n.5 recante: 'Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale';

VISTO, in particolare, l'articolo 11, comma 3, della predetta legge regionale n.5/2011 che dispone che il Presidente della Regione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, previa deliberazione della Giunta regionale

su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, adotta apposito regolamento con il quale disciplinare, nell'ambito dell'ordinamento della Regione siciliana e degli enti di cui all'articolo 1 della citata legge regionale n.10/2000, le modalità attuative delle disposizioni e dei principi in materia di misurazione e valutazione della *performance* anche in deroga, ove necessario, alle disposizioni di legge regionali vigenti in materia;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2011, n.98 convertito con modifiche nella legge 15 luglio 2011, n.111, concernente 'Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria' che, in considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di intervenire per la stabilizzazione finanziaria, emana una serie di disposizioni per il controllo e la riduzione della spesa pubblica;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.208 del 17 giugno 2002, e la successiva di parziale modifica n.321 del 3 agosto 2006, che attribuisce agli Assessori regionali non componenti l'Assemblea regionale siciliana 'una indennità mensile lorda come previsto dall'articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1956, n.8';

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.1 del 14 gennaio 2010 che detta disposizioni sulla riduzione della composizione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali;

VISTA la nota n.4655/Gab del 2 agosto 2011 con la quale l'Assessore regionale per l'Economia, nelle more dell'approvazione di un disegno di legge recante norme per il risanamento e la stabilizzazione finanziaria, gli investimenti e la crescita, che estenda, in particolare, all'ordinamento regionale le disposizioni statali di riduzione dei costi della politica e di

funzionamento dell'Amministrazione, considerato necessario che il Governo regionale attui una tempestiva analoga azione di contenimento, propone di emanare, con immediatezza, apposito 'Atto di Indirizzo' (Allegato "A");

VISTA la nota n.4810 del 5 agosto 2011 (Allegato "B") con la quale l'Assessore regionale per l'Economia trasmette uno schema contenente talune modifiche rispetto alla originaria proposta che, pertanto, si intende superata, fatte salve le motivazioni a supporto della stessa, unitamente al documento 'Proposta di classificazione e organizzazione dei servizi di mobilità per gli Uffici regionali. Norme di gestione del parco auto regionale e di utilizzo delle autovetture di servizio. Disposizioni attuative' (Allegato "C");

RITENUTO di emanare il predetto Atto di indirizzo e, conseguentemente, di revocare la deliberazione della Giunta regionale n.1 del 14 gennaio 2010;

SU proposta dell'Assessore regionale per l'Economia,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, in conformità alla proposta di cui alla nota n.4810/Gab del 5 agosto 2011 dell'Assessore regionale per l'Economia, costituente allegato "B" alla presente deliberazione, di emanare il seguente Atto di indirizzo:

1. a decorrere dal 1° settembre 2011 la riduzione del 10 per cento del trattamento economico complessivo del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, anche se non componenti dell'Assemblea regionale siciliana;
2. di impegnare, a decorrere dal 1° settembre 2011, l'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari a nominare i componenti del Gruppo

di supporto tecnico previsto dall'articolo 8 della legge regionale 14 giugno 1983, n.59 e successive modifiche ed integrazioni, in misura ridotta del 30 per cento;

3. di limitare con decorrenza 1° settembre 2011 il numero massimo degli esperti del Presidente della Regione di cui all'articolo 50 della legge regionale 29 ottobre 1985, n.41 in misura ridotta del 30 per cento;
4. di limitare con decorrenza 1° settembre 2011 il numero dei consulenti del Presidente della Regione e degli Assessori regionali di cui all'articolo 51 della legge regionale 29 ottobre 1985, n.41 in misura ridotta del 30 per cento;
5. a decorrere dal 1° settembre 2011 la dotazione complessiva organica degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali di cui alla legge regionale n.10/2000 e successive modifiche ed integrazioni, articolo 11 legge regionale 30 gennaio 2006, n.1 ed articolo 3 legge regionale 6 febbraio 2006, n.9, e relative norme regolamentari, è ridotta del 30 per cento;
6. di limitare con decorrenza dal 1° settembre 2011 il numero degli esperti del Dipartimento regionale della Programmazione, di cui al quinto comma dell'articolo 14 della legge regionale 10 luglio 1978, n.16 e successive modifiche ed integrazioni, del 30 per cento della dotazione massima prevista;
7. di impegnare con decorrenza 1° settembre 2011 il Dirigente Generale del Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro – Ragioneria Generale della Regione a ricorrere alle consulenze previste dall'articolo 11, comma 3, della legge regionale 6 febbraio 2006, n.9 e successive

REGIONE SICILIANA
SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE
PRESIDENZA

modifiche ed integrazioni, nel numero massimo di due;

8. di impegnare con decorrenza 1° settembre 2011 il Dirigente Generale del Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito a non ricorrere alle consulenza previste dall'articolo 11, comma 3, della legge regionale 6 febbraio 2006, n.9 e successive modifiche ed integrazioni;
9. di ridurre, in generale, i consulenti e/o esperti ai quali a qualsiasi titolo la Regione può fare ricorso, salvo se componenti di organi obbligatoriamente previsti per legge, del 30 per cento;
10. di approvare, con decorrenza 1° ottobre 2011, la proposta formulata dall'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica con nota n.108994 del 13 luglio 2011, concernente la 'Razionalizzazione dei servizi di mobilità - Proposta di classificazione ed organizzazione dei servizi di mobilità per gli uffici regionali – Norme di gestione del parco auto regionale e di utilizzo delle autovetture di servizio. Disposizioni attuative', con le modifiche apportate nello schema allegato "C" alla presente deliberazione;
11. al fine di concorrere alla razionalizzazione della spesa pubblica, che a decorrere dall'anno 2012, l'Amministrazione regionale nonché istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, fondazioni, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Entro il 30 settembre 2011 l'Assessore regionale per

REGIONE SICILIANA SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE PRESIDENZA

l'Economia emana in merito apposita circolare applicativa;

12. di impegnare, nelle forme di rito da parte dell'Assessorato regionale dell'Economia, con decorrenza immediata, gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, a non effettuare spese per sponsorizzazioni e quant'altro non indispensabile allo svolgimento delle attività istituzionali;
13. di impegnare, nelle forme di rito da parte dell'Assessorato regionale dell'Economia, le società e le fondazioni a prevalente o totalitaria partecipazione regionale e/o degli enti locali a conformarsi, nel termine di trenta giorni dall'emanazione della presente deliberazione, al principio di riduzione della spesa per la gestione del servizio auto, per studi e consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per quant'altro non indispensabile allo svolgimento delle attività istituzionali;
14. di vietare all'Amministrazione regionale l'attribuzione di incarichi in consigli di amministrazione e/o organi di revisione e/o controllo ai Dirigenti generali ed al personale in quiescenza dell'Amministrazione regionale, nonché di istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, fondazioni, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, di enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa, se non a titolo gratuito;
15. di rinnovare alla scadenza contrattuale i contratti di locazione passiva stipulati dall'Amministrazione regionale, da istituti, aziende, agenzie,

REGIONE SICILIANA PRESIDENZA SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE

consorzi, organismi, fondazioni, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, da enti regionali comunque denominati, per proprie esigenze allocative con proprietari privati, per la durata di sei anni a fronte di una riduzione, a far data dal 1° gennaio 2012, del 15 per cento del canone annuo corrisposto. In caso contrario si procederà, alla scadenza contrattuale, al recesso ed alla conseguente valutazione di ipotesi allocative meno onerose. Entro il 31 ottobre 2011 l'Assessore per l'Economia riferirà in Giunta sull'attuazione delle misure adottate in merito;

16. di fissare il tetto massimo delle retribuzioni onnicomprensive annue dei dirigenti di istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, fondazioni, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale, in misura pari alla retribuzione minima onnicomprensiva corrisposta ai Dirigenti Generali della Regione, ridotta del 30 per cento, fornendo consequenziali indicazioni mediante la tempestiva emanazione, da parte degli Assessori regionali competenti, di apposite direttive, nonché, con riferimento alle Società partecipate, attraverso appositi interventi nelle relative Assemblee dei Soci;

17. di impegnare le amministrazioni regionali, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, ad avvalersi nei contratti di fornitura di beni e servizi dell'istituto della riduzione del 'quinto d'obbligo' di cui alla vigente disciplina in materia di contratti pubblici;

18. di dare mandato all'Assessore regionale per l'Economia di predisporre entro il 31 ottobre 2011 un piano di razionalizzazione delle sedi degli

Uffici della Regione, degli Enti e delle Società partecipate, che consenta di conseguire congrui risparmi;

19. di fare, comunque, salvi tutti i contratti in essere alla data di adozione della presente deliberazione che conseguentemente mantengono inalterati i propri effetti sino alla loro naturale scadenza;
20. di revocare la deliberazione della Giunta regionale n.1 del 14 gennaio 2010.

IL SEGRETARIO

(M. G. Nicoletti)

IL PRESIDENTE

(R. Lombardo)